



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, concernente l'Ordinamento delle professioni di Chimico e Fisico, adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto, recante "Disposizioni transitorie";

VISTA la nota del 20 settembre 2022, con la quale la Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici - nel far presente che, successivamente all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, non si è ancora concluso l'iter di revisione del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 per l'istituzione dell'esame di abilitazione alla professione di Fisico - ha chiesto un intervento dispositivo sul citato decreto 23 marzo 2018, integrando l'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto, al fine di consentire l'iscrizione all'Albo in via transitoria ai laureati nelle scienze fisiche che, alla data della pubblicazione del decreto 23 marzo 2018, operavano già da almeno 5 anni come liberi professionisti nel campo delle attività professionali del Fisico;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici;

DECRETA

Art. 1

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, citato in premessa, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) oppure aver svolto da almeno 5 anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero professionale."

Roma, 17 OTT 2022

IL MINISTRO



E' copia conforme all'originale
composta di n. 1 fasciate
Roma, il 21/8/2023